

# **Matrimonio solo canonico**

## *senza la trascrizione al civile*

Gildo, ufficiale americano, e Dinma, cittadina italiana, si sono sposati civilmente in tempo di guerra.

Quando le truppe americane sono state ricondotte nel proprio territorio, Gildo partì, promettendo alla moglie il richiamo immediato. Purtroppo non fu così. Giunto in America, Gildo ottenne il divorzio.

Oggi Dinma va dal Parroco suo, pregandolo che si interponga presso il Vescovo affinché le ottenga il matrimonio canonico con un altro giovane.

E' possibile ottenere il permesso per il matrimonio solo canonico?

E' conveniente domandarlo?

### SOLUZIONE

Guida e norma ci sia la Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti, emanata il 2 aprile 1909.

#### SULL'OMMISSIONE DELLE FORMALITA' CIVILI

Ricorrono spesso i Rev.mi Ordinari d'Italia a questa S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, sottomettendo al giudizio della medesima la posizione di quei loro diocesani, i quali, impediti per speciali ragioni di compiere contemporaneamente al matrimonio religioso anche l'atto civile, domandano che nel caso particolare venga derogato a quanto, circo il compimento dell'atto civile, prescrive l'Istruzione emanata, per ordine della s. n. di Pio IX, dalla S. Penitenzieria, in data 15 gennaio 1866, e sia loro permesso di celebrare solamente il matrimonio cristiano.

Ora questa S. Congregazione, volendo dare ai suddetti Ordinari una opportuna istruzione, con la quale possano da se stessi provvedere al bene spirituale dei fedeli affidati alle loro cure, ha stabilito, nella Adunanza generale del 26 marzo 1909, le seguenti norme, che la Santità di N. S. Pio Papa X, nell'udienza del 29 dello stesso mese, si è benignamente degnata di approvare:

1) - Coloro i quali, essendo civilmente uniti a persona che di fatto abbandonarono, domandano di venire ammessi alla celebrazione del matrimonio religioso con altra persona, debbono prima avere ottenuta, per mezzo del tribunale civile, la separazione legale del preteso coniuge; e ciò sia per non esporre il Sacramento a profanazione, sia ancora per impedire al coniuge abbandonato di potere legalmente chiedere il riavvicinamento e la coabitazione.

Per altro a questa disposizione si potrà in qualche caso straordinario derogare, quando cioè non sia possibile di ottenere la separazione legale, e in pari tempo l'Ordinario sia moralmente certo che l'altra parte non pretenderà mai innanzi alla legge di riunirsi a chi col matrimonio cristiano si riconcilia con Dio, nè di ciò vorrà muovergli querela.

2) - Tanto i precedenti, quanto gli altri che non sono civilmente uniti,

ma che trovansi impediti da speciali ragioni a compiere le formalità civili, prima di venire ammessi alla celebrazione del matrimonio religioso, dovranno obbligarsi per iscritto, innanzi a persona a ciò delegata dall'Ordinario e a due testimoni, e, se minorenni, con l'assenso dei genitori o di chi per essi, a compiere le dette formalità in tempo da determinarsi a seconda delle circostanze, assumendo reciprocamente i futuri sposi, anche con promessa giurata, tutta la responsabilità dei danni che potessero seguire dal mancato adempimento della stessa obbligazione. La scrittura di tale obbligazione dovrà conservarsi presso la Curia diocesana.

3) - L'Ordinario, infine, dovrà essere moralmente certo che, dopo celebrato il matrimonio religioso, i contraenti non vorranno mai separarsi. Con queste cautele e con altre consigliate da ciascun caso particolare, come ad esempio la cauzione pecunaria, l'Ordinario giudicherà, nella sua prudenza e coscienza, se sia da accordarsi l'omissione delle formalità civili, tenuto conto anche delle circostanze, della condizione delle persone e della pubblicità maggiore o minore da darsi al matrimonio che si vuole celebrare innanzi alla Chiesa.

Addì, 2 aprile 1909.

D. CARD. FERRATA, *Prefetto*

F. GIUSTINI, *Segretario*

Questa Istruzione mantiene ancora il suo pieno vigore. Prova ne sia che nell'Istruzione del 1° luglio 1929, al n. 28, la stessa Congregazione dei SS. Sacramenti la richiama: « Quanto a tutti quelli ai quali è vietato il matrimonio senza speciale autorizzazione civile, potrà procedersi al matrimonio religioso soltanto, se gravi ragioni di coscienza consigliassero l'Ordinario di permetterlo, ma non sarà denunciato agli effetti civili » (cfr. *Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti*, 2 aprile 1909).

Nel caso:

a) è vero che oggi, linearmente, tale divorzio in Italia non sarà omologato e trascritto dal punto di vista civile;

b) è però anche vero che non c'è nemmeno la possibilità di ricostruire la « unio mere civilis » instaurata in tempo di guerra.

Il solo matrimonio canonico per sè non è circondato da tutte quelle salvaguardie giuridiche prudentissime, di cui è favorito il matrimonio concordatario; però con tutte quelle cautele richieste dalla sopratrascritta Istruzione, ci si può salvaguardare con sicurezza.

Se poi si avesse a impegnare la sposa a inoltrare e proseguire una pratica civile di annullamento di matrimonio, rendendola libera (civilmente), la si metterebbe nella situazione di regolare tutto anche dal punto di vista civile.

La sostanza quindi sarebbe quella di appurare la serietà e la attendibilità dei due richiedenti tale grande favore.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio Matrimoniale della Curia Arcivescovile di Milano*